



	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>

PROCEDURA OPERATIVA

Gestione della violazione dei dati (Data Breach)

Rev. 1 del 18/11/2019





	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>

GESTIONE DELLE MODIFICHE

Versione	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	23 maggio 2018	Prima emissione
1.1	18 novembre 2019	Revisione



	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>
		<i>Pagina 3 di 17</i>

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è di fornire istruzioni precise e dettagliate nel caso succeda un incidente di sicurezza, e nello specifico una violazione dei dati personali. Assicurare il sistematico trattamento di qualunque violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento europeo UE 2016/679.

2. APPLICABILITÀ

Questa procedura si applica a tutti gli incidenti di sicurezza delle informazioni rilevati, indipendentemente dal processo in cui esse sono state evidenziate e da quello che è stato identificato causa del problema.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

Parlamento Europeo	GDPR 679/2016 – Regolamento europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Gruppo di lavoro art. 29 WP29	Linee guida sul data breach (violazione dei dati)

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Violazione dei dati personali	(art. 4 , paragrafo 12 del GDPR) la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
Dato personale	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Banca di dati	Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 4 di 17

5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL DATA BREACH

La presente procedura interna è obbligatoria per tutti:

- Gli AUTORIZZATI al trattamento: personale ATA, collaboratori scolastici e docenti che hanno accesso ai dati personali trattati nel corso della propria attività lavorativa presso l'Istituto scolastico;
- I RESPONSABILI ESTERNI ex art. 28 GDPR che, in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'Istituto scolastico, trattano dati per conto della stessa.

La mancata conformità alle regole di comportamento previste dalla stessa può comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti, ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia.

6. MODALITA' OPERATIVE

Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Istituto.

Il personale addetto al trattamento, qualora venga a conoscenza nell'espletamento delle attività di competenza o indirettamente nello svolgimento delle stesse, del verificarsi di eventuali violazioni dei dati personali o di incidenti informatici che possano esporre a rischio di violazione dei dati (data breach), deve tempestivamente informare il Dirigente Scolastico.

Il Titolare (in persona del Dirigente Scolastico), consultato il Responsabile della Protezione dei Dati, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione all'Autorità di controllo (Garante Privacy). La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.

Anche gli eventuali Responsabili del trattamento (ai quali i dati sono stati comunicati o dai quali vengono conservati) sono obbligati ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuti a conoscenza della violazione.

I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:

- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;

4



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019
		Pagina 5 di 17

- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;
- perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

Se il Titolare, nella persona del Dirigente Scolastico, ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 RGPD, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

Il Titolare, nella persona del Dirigente Scolastico e con l'ausilio del Responsabile della Protezione dei Dati (per le violazioni che impattano sugli strumenti informatici), deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate all'Autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del GDPR.

7. CATEGORIE DEI DATI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEL DATA BREACH

I dati oggetto di riferimento sono i dati personali trattati dall'Istituto scolastico in qualità di titolare del trattamento, in qualsiasi formato (inclusi documenti cartacei) e con qualsiasi mezzo.

5



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 6 di 17

In particolare, essi si distinguono nelle seguenti categorie:

- **dati “comuni”** che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, foto, video, ecc. - e l’identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l’indirizzo IP);
- dati rientranti in **categorie particolari**: si tratta dei *“dati che rivelino l’origine razziale od etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona”* (art.9 GDPR);
- dati relativi a **condanne penali e reati**: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

8. CLASSIFICAZIONE DEL DATA BREACH

Il WP29 (Gruppo di lavoro ex art. 29) ha classificato tre categorie generali di violazioni:

➤ Violazione della riservatezza – in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali, come ad esempio:

- quando nella redazione di un atto non si redige la versione con omissione dei dati da non pubblicare e l’atto viene pubblicato nella sua interezza;
- quando si inoltrano messaggi contenenti dati a soggetti non interessati al trattamento;
- quando un operatore abbandona la propria postazione di lavoro senza prima prendere le opportune precauzioni (riporre la documentazione, lasciare attive procedure sulla risorsa informatica utilizzata, ecc..) e terze persone possono prendere visione di informazioni;
- quando un soggetto in malafede comunica dei dati non pubblici a terzi in modo non autorizzato.

➤ Violazione dell’integrità – in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati personali.

L’ “alterazione” è la situazione in cui i dati sono danneggiati, corrotti o non più completi. L’alterazione non autorizzata può essere la conseguenza di un attacco esterno o di una manipolazione inconsapevole da parte di personale non competente. Un’alterazione accidentale si può verificare per errore umano (ad es. nel momento di un aggiornamento delle informazioni) o per un disguido tecnico quando all’interno di una base dati si perdono i collegamenti a determinate informazioni (integrità referenziale);





	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>

➤ Violazione della disponibilità – in caso di accidentale o non autorizzata perdita di accesso o distruzione di dati personali.

La “perdita di dati” è la situazione in cui i dati, presumibilmente, esistono ancora, ma il titolare ne ha perso il controllo o la possibilità di accedervi; la “distruzione” dei dati personali è la condizione in cui i dati non esistono più o non esistono più in un formato che sia utilizzabile dal titolare.

La violazione dei dati può avvenire a seguito di un attacco informatico, di un accesso abusivo, di un incidente (es. incendio, allagamento, etc.) o per la perdita di un supporto informatico (smartphone, notebook, chiavetta USB, etc.) o per la sottrazione di documenti con dati personali (furto, etc.).

A seconda delle circostanze, una violazione può riguardare anche tutti gli aspetti sopra indicati o una combinazione di essi.

La casistica è molto ampia. A titolo esemplificativo, l’oggetto della segnalazione di un data breach può essere:

- l’accesso abusivo (ad esempio: accesso non autorizzato ai sistemi informatici con successiva divulgazione delle informazioni acquisite);
- dati cancellati accidentalmente o da soggetti non autorizzati;
- perdita della chiave di decriptazione;
- dati persi dall’ambiente di produzione che non possono essere ripristinati integralmente dalle copie di sicurezza e si debba provvedere manualmente alla loro ricostruzione;
- interruzione significativa di un servizio (“black out” elettrico o attacchi di tipo “denial of service”).
- divulgazione di dati confidenziali a persone non autorizzate;
- infedeltà aziendale (ad esempio: data breach causato da una persona interna che avendo autorizzazione ad accedere ai dati ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico);
- perdita o il furto di dati o di strumenti nei quali i dati sono memorizzati;
- perdita o il furto di documenti cartacei;
- pirateria informatica;
- virus o altri attacchi al sistema informatico o alla rete aziendale;
- banche dati alterate o distrutte senza autorizzazione rilasciata dal relativo “owner”;
- violazione di misure di sicurezza fisica (ad esempio: forzatura di porte o finestre di stanze di sicurezza o archivi, contenenti informazioni riservate);
- smarrimento di pc portatili, devices o attrezzature informatiche aziendali;

	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 8 di 17

➤ invio di e-mail contenenti dati personali e/o particolari a erroneo destinatario.

Valutazione del rischio connesso alla violazione

Il livello di rischio è definito sulla base di due parametri, gravità e probabilità:


GRAVITA' rilevanza degli effetti pregiudizievoli che la violazione è in grado di produrre sui diritti e le libertà delle persone coinvolte	Impatto della violazione sui diritti e le libertà delle persone coinvolte: Basso: nessun impatto; Medio: impatto poco significativo, reversibile; Alto: impatto significativo, irreversibile.
PROBABILITA' grado di possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti (es. la perdita di ogni traccia dei dati).	Possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti Basso: l'evento temuto non si manifesta; Medio: l'evento temuto potrebbe manifestarsi; Alto: l'evento temuto si è manifestato.

Ai fini della identificazione dei valori da attribuire ai due parametri per la valutazione del rischio, occorre considerare anche i seguenti fattori:


- tipo di violazione,
- natura, sensibilità e volume dei dati personali;
- facilità di associare i dati violati ad una persona fisica;
- gravità delle conseguenze per gli interessati;
- particolarità degli interessati (es. minori);
- particolarità degli autorizzati al trattamento (es. personale sanitario);
- numero degli interessati esposti al rischio.

Flusso di gestione della violazione

Il presente paragrafo descrive il processo e il relativo flusso di attività che il Titolare del trattamento dovrebbe seguire in caso di rilevazione di una violazione ai dati.



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019
		Pagina 9 di 17





	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>
		<i>Pagina 10 di 17</i>



Fase 1 – SEGNALAZIONE INCIDENTE

1.1.	Addetti trattamento (personale ATA/docenti/collaboratori) Dirigente Scolastico	Il personale addetto al trattamento, qualora venga a conoscenza nell'espletamento delle attività di competenza o indirettamente nello svolgimento delle stesse, del verificarsi di eventuali violazioni dei dati personali o di incidenti informatici che possano esporre a rischio di violazione dei dati (data breach), deve tempestivamente informare il Titolare.	<i>Modulo DPMS 04-002</i>
------	---	---	---------------------------

Fase 2 – RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

2.1	Dirigente Scolastico DPO	<ul style="list-style-type: none">Identificare tempestivamente l'avvenuta violazione;Comunicare quanto occorso al Responsabile Protezione Dati (DPO);Stabilire la tipologia di violazione, le cause e i danni eventualmente provocati ai sistemi e ai dati;Coinvolgere le aree interne impattate dalla violazione	<i>Modulo DPMS 04-003</i>
2.2	Dirigente Scolastico DPO	Effettua una analisi della violazione tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none">la quantità dei dati personalila tipologia dei dati violatila quantità di soggetti interessati coinvoltila tipologia dei soggetti interessati coinvoltile aree coinvolte e l'impatto	<i>Modulo DPMS 04-003</i>
2.3	Dirigente Scolastico	Identificare i rischi conseguenti l'evento per i diritti e le libertà degli interessati, tenendo in considerazione le	<i>Modulo</i>



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 11 di 17

	DPO	<p>misure preventive attuate per far fronte ai danni (crittografia e pseudonimizzazione dei dati)</p> <p>Classificare i rischi della violazione in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NON PRESENTI quando la violazione non ha alcuna conseguenza dimostrabile sui diritti e le libertà degli interessati • PRESENTI quando la violazione ha effetti negativi sui diritti e le libertà degli interessati ma non sono elevati per la natura della violazione, per la quantità si soggetti o dati coinvolti, oppure sono state adottate misure preventive per limitarli come la crittografia o la pseudonimizzazione ; • ELEVATI quando la violazione comporta rischi rilevanti per i diritti e le libertà degli interessati, coinvolge un elevato numero di interessati e dati e non sono state adottate misure preventive di protezione 	DPMS 04-003
--	-----	--	-------------

Fase 3 – NOTIFICA ALL'AUTORITA' GARANTE

3.1	Dirigente Scolastico DPO	<p>Tempestivamente, si consiglia entro e non oltre le 48 ore dal Punto 2.1, di raccogliere e rielaborare le seguenti informazioni in merito alla violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natura e breve descrizione della violazione dei dati; • data e ora in cui la violazione si è verificata; • data e ora in cui la violazione è stata rilevata; • luogo in cui si è verificata la violazione • dispositivi oggetto della violazione • breve descrizione dei sistemi di elaborazione o memorizzazione dei dati coinvolti nella violazione e relativa ubicazione; • categorie e numero approssimativo di soggetti interessati coinvolti; • tipologia e numero approssimativo di dati personali oggetto della violazione; • probabili conseguenze della violazione sui dati personali; 	<i>Modulo DPMS 04-006</i>
-----	--------------------------	---	---------------------------



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 12 di 17

		<ul style="list-style-type: none"> • livello di rischio conseguente la violazione; • misure tecniche e organizzative adottate o che il Titolare intende adottare per limitare la violazione e gli effetti negativi; • se la violazione è stata o sarà comunicata ai soggetti interessati o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sarà comunicata la violazione ai soggetti interessati; • contenuto della comunicazione agli interessati e il canale utilizzato per la comunicazione; • se la violazione coinvolge altri soggetti terzi; • se la violazione coinvolge altri Paesi dell'Unione Europea; • nome e dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto per l'Autorità. 	
3.2	Dirigente Scolastico DPO	Tempestivamente, <u>entro e non oltre 72 ore</u> dal punto 2.1: <ul style="list-style-type: none"> • accedere alla sezione del sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dedicata alla notifica in caso di violazioni; • compilare il modulo di notifica con le informazioni già raccolte in precedenza, sopra descritte; • inviare la notifica 	Modulo DPMS 04-006
3.3	Dirigente Scolastico DPO	Se per motivi organizzativi e tecnici, la notifica all'Autorità Garante non è stata effettuata entro e non oltre le 72 ore dal punto 2.1: <ul style="list-style-type: none"> • integrare il modulo di notifica con la motivazione per cui la comunicazione è sopraggiunta in ritardo 	Modulo DPMS 04-006
3.4	Dirigente Scolastico	Monitorare eventuali disposizioni o richieste di informazioni pervenute dall'Autorità Garante	

Fase 4 – NOTIFICA AGLI INTERESSATI

4.1	Dirigente Scolastico DPO	Immediatamente dopo l'avvenuta notifica al Garante, qualora i rischi individuati dal Titolare o dall'Autorità stessa siano "Elevati": <ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgere il Titolare, le aree interne impattate dalla violazione; 	Modulo DPMS 04-005
-----	--------------------------	--	--------------------



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 13 di 17

		<ul style="list-style-type: none"> • stabilire se la notifica agli interessati possa in qualche modo compromettere eventuali indagini in corso relative alla violazione e, in tal caso, attendere per la notifica agli interessati; • rispettare eventuali indicazioni che l'Autorità Garante potrebbe fornire in tali circostanze; • individuare il mezzo più opportuno per la notifica agli interessati (posta elettronica, fax, sito internet, comunicati stampa, media, etc) tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ la quantità di soggetti interessati coinvolti da raggiungere; ○ il contesto; ○ i mezzi normalmente utilizzati per comunicare con gli interessati; ○ i costi. 	
4.2	Dirigente Scolastico DPO	Predisporre la comunicazione agli interessati con un linguaggio semplice e chiaro indicando: <ul style="list-style-type: none"> • natura della violazione dei dati • probabili conseguenze della violazione • misure tecniche e organizzative adottate e/o da adottare per limitare la violazione; • eventuali raccomandazioni per imitare gli eventuali danni; 	Modulo DPMS 04-005
4.3	Dirigente Scolastico DPO	Inviare la comunicazione e monitorare i riscontri da parte degli interessati.	Modulo DPMS 04-005

Fase 5 – REGISTRO DELLE VIOLAZIONI

5.1	Dirigente Scolastico	A conclusione di tutte le fasi precedenti, documentare la violazione dei dati personali all'interno di un apposito registro, in cui riportare: <ul style="list-style-type: none"> • le circostanze della violazione • le date di riferimento • le conseguenze della violazione • le misure adottate per porvi rimedio 	Modulo DPMS 04-004
-----	----------------------	---	--------------------





	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>

		<ul style="list-style-type: none">• copia della notifica all'Autorità Garante• se avvenuta, attestazione della notifica ai soggetti interessati (comunicazione di esempio, email, comunicato stampa, etc)	
5.2	Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il Registro delle violazioni e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante o di chi la rappresenta, in caso di accertamenti	<i>Modulo DPMS 04-004</i>

Diffusione della procedura

La presente procedura dovrà essere divulgata in modo capillare e dovrà essere pubblicata nella intranet istituzionale, comunicata a tutto il personale dipendente e ai fornitori interessati che trattino dati per conto dell'Istituto scolastico.

Documenti collegati

DPMS 04-002	Scheda segnalazione incidente
DPMS 04-003	Rilevazione e valutazione violazione dati
DPMS 04-004	Registro violazioni dati personali
DPMS 04-005	Comunicazione Data Breach all'interessato
DPMS 04-006	Modello notifica Data Breach

	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 15 di 17

Riferimenti normativi

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 33

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (C85, C87, C88)

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
 - a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 34

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (C86-C88)

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).



	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	Rev 1 del 18/11/2019 Pagina 16 di 17

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
 - b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
 - c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Considerando

(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di



	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 04-001
	Gestione della violazione dei dati (DATA BREACH)	<i>Rev 1 del 18/11/2019</i>

attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

(87) È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato.

È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato.

Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.

